

COMUNE DI CADEMPINO

**REGOLAMENTO
DEL CIMITERO
DEL COMUNE DI CADEMPINO**



3 settembre 2007

INDICE

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI E DELLE FONTI	6
CAPITOLO I	7
Disposizioni generali.....	7
<i>Art. 1 Campo d'applicazione</i>	<i>7</i>
<i>Art. 2 Amministrazione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 3 Sorveglianza.....</i>	<i>7</i>
CAPITOLO II.....	8
Polizia.....	8
<i>Art. 4 Orari di apertura</i>	<i>8</i>
<i>Art. 5 Circolazione</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6 Animali.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 7 Rifiuti.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 8 Divieto di commercio</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 Divieto lavori nei giorni festivi</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 Danneggiamenti o manomissioni</i>	<i>9</i>
CAPITOLO III.....	10
Servizi funebri.....	10
<i>Art. 11 Generalità</i>	<i>10</i>
<i>Art. 12 Orari.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 13 Percorso</i>	<i>10</i>
CAPITOLO IV.....	11
Camera mortuaria.....	11
<i>Art. 14 Disposizioni.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 15 Concessione</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16 Orari di apertura</i>	<i>11</i>
CAPITOLO V.....	11
Suddivisione del cimitero.....	12
<i>Art. 17 Norme tecniche.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 18 Suddivisione dei luoghi di sepoltura</i>	<i>12</i>
<i>Art. 19 Distinzione delle sepolture.....</i>	<i>12</i>
CAPITOLO VI	13
Concessioni e tasse	13
<i>Art. 20 Autorizzazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 21 Diritti di tumulazione</i>	<i>13</i>

CAPITOLO VII	14
Inumazioni	14
<i>Art. 22 Procedura.....</i>	14
<i>Art. 23 Divieti.....</i>	14
<i>Art. 24 Dimensioni delle fosse.....</i>	14
<i>Art. 25 Inumazioni provvisorie.....</i>	14
<i>Art. 26 Urne cinerarie.....</i>	14
<i>Art. 27 Feretri</i>	15
 CAPITOLO VIII	 16
Esumazioni	16
<i>Art. 28 Specie d'esumazioni.....</i>	16
<i>Art. 29 Avviso per le esumazioni ordinarie.....</i>	16
<i>Art. 30 Autorizzazione per esumazioni straordinarie.....</i>	16
 CAPITOLO IX.....	 17
Campi per sepolture comuni.....	17
<i>Art. 31 Definizione</i>	17
<i>Art. 32 Concessioni</i>	17
<i>Art. 33 Contrassegni delle sepolture.....</i>	17
 CAPITOLO X.....	 18
Campi per sepolture trentennali.....	18
<i>Art. 34 Definizione</i>	18
<i>Art. 35 Concessione</i>	18
<i>Art. 36 Occupazione e chiusura</i>	18
 CAPITOLO XI	 19
Campi per sepolture perenni	19
<i>Art. 37 Definizione</i>	19
<i>Art. 38 Concessione</i>	19
<i>Art. 39 Occupazione e chiusura</i>	19
 CAPITOLO XII	 20
Loculi cinerari.....	20
<i>Art. 40 Definizione</i>	20
<i>Art. 41 Concessione</i>	20
<i>Art. 42 Occupazione loculi e chiusura</i>	20
 CAPITOLO XIII	 21
Loculi per ossa	21
<i>Art. 43 Definizione</i>	21
<i>Art. 44 Concessione</i>	21
<i>Art. 45 Occupazione loculi e chiusura</i>	21

CAPITOLO XIV	22
Sepolcrari.....	22
<i>Art. 46 Definizione</i>	<i>22</i>
<i>Art. 47 Concessione</i>	<i>22</i>
<i>Art. 48 Occupazione loculi e chiusura</i>	<i>22</i>
<i>Art. 49 Bara.....</i>	<i>22</i>
CAPITOLO XV	23
Cappelle private e tombe di famiglia.....	23
<i>Art. 50 Concessione</i>	<i>23</i>
Cappelle private e tombe di famiglia esistenti.....	23
<i>Art. 51 Definizione</i>	<i>23</i>
<i>Art. 52 Tumulazioni.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 53 Bara.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 54 Esumazioni.....</i>	<i>23</i>
CAPITOLO XVI	24
Diritti ed obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate.....	24
<i>Art. 55 Limitazioni dei diritti dei concessionari.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 56 Autorizzazioni per opere funerarie</i>	<i>24</i>
<i>Art. 57 Dimensioni dei monumenti.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 58 Responsabilità per le costruzioni</i>	<i>25</i>
<i>Art. 59 Opere non conformi</i>	<i>25</i>
<i>Art. 60 Fondamenta</i>	<i>25</i>
<i>Art. 61 Manutenzione delle opere</i>	<i>25</i>
<i>Art. 62 Piantagioni e fiori</i>	<i>25</i>
<i>Art. 63 Termine delle concessioni</i>	<i>26</i>
<i>art. 64 Abbandono di tombe.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 65 Rinuncia di concessione</i>	<i>26</i>
CAPITOLO XVII	27
Tariffario.....	27
<i>Art. 66 Fatturazione</i>	<i>27</i>
<i>Art. 67 Procedura d'incasso</i>	<i>27</i>
<i>Art. 68 Tasse.....</i>	<i>27</i>
<i>b) Tasse per inumazioni in campi trentennali.....</i>	<i>27</i>
<i>c) Tasse per inumazioni in campi perenni.....</i>	<i>28</i>
<i>d) Tasse per inumazioni nei loculi per salme, urne cinerarie e ossa.....</i>	<i>28</i>
<i>e) Tasse diverse</i>	<i>28</i>
CAPITOLO XVIII	29
Disposizioni transitorie e finali	29
<i>Art. 69 Contravvenzioni</i>	<i>29</i>
<i>Art. 70 Applicazione contestazioni.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 71 Diritto suppletorio.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 72 Abrogazione ed entrata in vigore.....</i>	<i>29</i>

Indice delle abbreviazioni e delle fonti

LOC	Legge organica comunale del 10 marzo 1987 - edizione novembre 2003
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
Lsan	Legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989
DE	Decreto esecutivo concernente l'esumazione e il trasporto di salme del 16 gennaio 1961
	Regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961
	Regolamento del Cimitero del comune di Cadempino del 16 luglio 1965

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del cimitero comunale tenuto conto delle disposizioni cantonali e federali in materia e riservate le competenze del medico delegato.

Art. 2 Amministrazione

¹ Il cimitero è amministrato dal Municipio.

² Il Municipio provvede alla pulizia, all'ordine, al disciplinamento e al controllo sull'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dalle concessioni.

Art. 3 Sorveglianza

Il cimitero, di regola, non è sorvegliato.

CAPITOLO II

Polizia

Art. 4 Orari di apertura

Gli orari di apertura e di chiusura sono stabiliti dal Municipio e resi pubblici mediante avviso esposto all'entrata principale del cimitero.

Art. 5 Circolazione

¹ Al cimitero si può accedere unicamente a piedi, ad eccezione delle persone disabili.

² L'accesso con materiale e mezzi di trasporto per la costruzione di tombe e di monumenti è concesso unicamente previa presentazione del progetto approvato e della relativa autorizzazione municipale.

Art. 6 Animali

Nel cimitero non è consentito introdurre animali. L'inosservanza è punita con la multa a norma dell'art. 145 LOC.

Art. 7 Rifiuti

¹ Tutti i rifiuti provenienti dalla pulizia e dalla manutenzione delle tombe, devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

² I materiali edili provenienti dalle costruzioni di privati devono essere sollecitamente rimossi a cura e a spese dell'esecutore dei lavori.

Art. 8 Divieto di commercio

Nel cimitero è vietato qualsiasi commercio incluso oggetti funebri, piantine e fiori ed esporre insegne ed avvisi pubblicitari.

Art. 9 Divieto lavori nei giorni festivi

¹ Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.

² Qualsiasi lavoro da parte dei privati deve essere eseguito durante l'orario normale di lavoro. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio in casi giustificati.

Art. 10 Danneggiamenti o manomissioni

¹ Il comune non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori.

² E' esclusa ogni responsabilità del comune in caso di furto.

³ L'autore di danneggiamenti e manomissioni al cimitero è punito con la multa secondo l'art. 145 LOC, riservata l'azione penale.

CAPITOLO III

Servizi funebri

Art. 11 Generalità

Il servizio funebre deve avvenire tramite una ditta del ramo debitamente autorizzata dal Dipartimento competente, con attrezzatura idonea e in conformità al regolamento in vigore sull'esercizio delle aziende di pompe funebri.

Art. 12 Orari

¹ I giorni e gli orari dei funerali sono fissati dall'amministratore parrocchiale.

² Non sono autorizzati funerali la domenica e nei giorni festivi riconosciuti.

³ Il Municipio può concedere eccezioni per casi particolari.

Art. 13 Percorso

Il trasporto dal domicilio, dalla chiesa o dall'obitorio al cimitero deve avvenire tramite la via più breve e di regola seguendo il percorso determinato dal Municipio.

CAPITOLO IV

Camera mortuaria

Art. 14 Disposizioni

¹ Il cimitero dispone di una camera mortuaria destinata ad accogliere le salme in attesa dell'inumazione o di eventuali indagini.

² In quest'ultimo caso il Municipio provvede ad adottare le misure necessarie.

³ L'addobbo funebre ed ogni altro intervento relativo ad accogliere le salme, sono completamente a carico del committente.

Art. 15 Concessione

¹ L'utilizzo della camera mortuaria è soggetta ad autorizzazione da richiedere al Municipio al momento del decesso.

² E' data facoltà al Municipio di concedere la camera ardente, nel limite della ricettività, anche per salme provenienti da altri comuni.

³ L'autorizzazione può essere negata qualora l'utilizzo è già stato concesso per altre salme.

⁴ L'utilizzo è pure soggetto ad una tassa applicabile secondo il tariffario del presente regolamento.

Art. 16 Orari di apertura

¹ La camera mortuaria, di regola, è aperta dalle ore 07:00 alle ore 21:00.

² Il Municipio ha la facoltà di gestire il prolungamento dell'orario.

CAPITOLO V

Suddivisione del cimitero

Art. 17 Norme tecniche

Il Municipio allestisce il piano generale del cimitero, accompagnato dalle normative tecniche.

Art. 18 Suddivisione dei luoghi di sepoltura

L'area del cimitero è così suddivisa:

- a) campi per sepolture comuni:
 - tombe per adulti;
 - tombe per bambini fino all'età di 12 anni;
- b) campi per sepolture trentennali;
- c) campi per sepolture perenni;
- d) loculi cinerari;
- e) loculi per ossa;
- f) sepolcrari;
- g) tombe di famiglia;
- h) cappelle.

Art. 19 Distinzione delle sepolture

Le sepolture si distinguono in:

- a) gratuite o a pagamento, con concessione temporanea ventennale (campo comune);
- b) a pagamento, con concessione temporanea trentennale o a tempo indeterminato.

CAPITOLO VI

Concessioni e tasse

Art. 20 Autorizzazione

Nessuna salma può essere tumulata nel cimitero comunale senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.

Art. 21 Diritti di tumulazione

¹ Nel cimitero comunale sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:

- a) delle persone decedute nel territorio del comune, qualunque fosse, in vita, il loro domicilio;
- b) delle persone decedute fuori dal comune ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale;
- c) degli attinenti del comune;
- d) delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma fruanti del diritto ad una sepoltura in una tomba di famiglia.

² Per casi particolari e motivati il Municipio può concedere sepoltura di altre persone.

CAPITOLO VII

Inumazioni

Art. 22 Procedura

¹ Tutte le inumazioni devono essere eseguite di giorno.

² Di principio le inumazioni sono vietate nei giorni festivi riconosciuti.

³ I feretri destinati alla sepoltura devono essere di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm.

Art. 23 Divieti

¹ Per le inumazioni in terra è vietato l'uso di casse metalliche, di zinco o di legno duro.

² Le salme che a causa di trasporto da altro cantone o dall'estero o a causa di malattie infettive, si trovano racchiuse in casse metalliche o di legno forte, se non inumate in cappelle o tombe di famiglia, devono essere poste in loculi.

Art. 24 Dimensioni delle fosse

¹ Le tombe devono avere le seguenti dimensioni:

- a) per adulti: ml 2.10 di lunghezza in superficie, ml 0.80 di larghezza in superficie e ml 1.80 di profondità, a seconda delle tipologie esistenti;
- b) per bambini fino all'età di 12 anni: ml 1.50 di lunghezza in superficie, ml 0.60 di larghezza in superficie e ml 1.50 di profondità;

² La sepoltura di due feretri, di regola della stessa famiglia, in un'unica tomba è concessa a condizione che siano sovrapposti. La prima salma deve essere inumata a una profondità di ml 2.20 per gli adulti e a ml 1.90 per i bambini. Per la sepoltura di tre salme, previsti dall'art. 39, la prima deve essere inumata a una profondità di ml. 2.60 per gli adulti.

Art. 25 Inumazioni provvisorie

Per le inumazioni provvisorie è richiesto il cofano di zinco; esse sono autorizzate per un periodo massimo di sei mesi ed esclusivamente in sepolcrari o in una sottostruttura in calcestruzzo.

Art. 26 Urne cinerarie

¹ Le urne cinerarie devono essere di metallo o di materiale normalmente in commercio, ermeticamente chiuse e possono contenere solo le ceneri di una salma.

² Esse potranno essere depositate anche nelle tombe e nei sepolcrari.

³ Per la posa nelle fosse deve essere costruito, a spese degli interessati, l'apposito loculo in muratura.

⁴ In superficie è autorizzata la posa di urne cinerarie convenientemente ancorate per il periodo concesso per il defunto inumato nella fossa. Scaduto il termine, l'urna deve essere collocata nei loculi.

Art. 27 Feretri

Un feretro non può contenere che una salma. Solo la madre e il neonato, morti nel momento del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

CAPITOLO VIII

Esumazioni

Art. 28 Specie d'esumazioni

¹ Le esumazioni sono di due specie: ordinarie e straordinarie.

² Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione. In ogni caso qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dalla inumazione.

³ Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo, riservati i disposti di legge.

Art. 29 Avviso per le esumazioni ordinarie

¹ La data delle esumazioni ordinarie è pubblicata per un periodo di almeno 15 giorni agli albi comunali e mediante avviso sul Foglio ufficiale, sui quotidiani ticinesi ed eventuali altri mezzi di informazione.

² I parenti, per quanto è possibile, sono avvertiti singolarmente, con avviso a un solo membro della famiglia, per sè e per i parenti interessati.

³ L'incaricato comunale iscrive nell'apposito registro le risultanze di ogni singola esumazione sotto forma di verbale e firmato dai parenti. In assenza di questi, si riterranno come accettate le iscrizioni a registro.

Art. 30 Autorizzazione per esumazioni straordinarie

¹ Nessuna esumazione straordinaria può essere concessa senza l'autorizzazione scritta delle competenti autorità cantonali che deve essere richiesta al Dipartimento competente, direttamente dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

² La materia è regolata dal decreto esecutivo in vigore concernente l'esumazione e il trasporto di salme.

³ Salvo in caso d'inchieste dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

⁴ Le esumazioni consentite dal Dipartimento prima di questo tempo devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

⁵ Tutte le spese derivanti dalle esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

CAPITOLO IX

Campi per sepolture comuni

Art. 31 Definizione

¹ Sono considerate aree per sepolture comuni quelle concesse come tali e così indicate sul piano del cimitero.

² I campi per le sepolture si suddividono in:

- a) tombe singole;
- b) tombe per bambini;

Art. 32 Concessioni

¹ Le concessioni sono date al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del piano del cimitero e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio. I posti non possono essere riservati prima del decesso.

² La concessione di ogni area in campo ventennale può essere gratuita o a pagamento secondo il tariffario del presente regolamento.

³ La durata della concessione è di 20 anni, e non rinnovabile. Il Municipio decide sulle necessità d'esumazione.

Art. 33 Contrassegni delle sepolture

Nei campi comuni non è obbligatoria la posa di monumenti. La particella occupata, a spese degli interessati, deve essere tuttavia delimitata con cordoni in pietra e deve indicare il nome e cognome del defunto, l'anno di nascita e di decesso ed una croce o altro segno pertinente, secondo le tipologie esistenti. Non sono permesse altre iscrizioni.

CAPITOLO X

Campi per sepolture trentennali

Art. 34 Definizione

Nei campi a tempo determinato e a ciò destinati, secondo il piano generale del cimitero, possono essere costruite tombe singole o al massimo doppie.

Art. 35 Concessione

¹ I posti sono assegnati secondo la progressione risultante al momento della prima richiesta in seguito a decesso.

² La concessione soggiace alle tasse per inumazione nei campi definite dal tariffario del presente regolamento in funzione dei posti destinati ad accogliere le salme.

³ La durata della concessione è di 30 anni, rinnovabili alla scadenza.

Art. 36 Occupazione e chiusura

¹ Le tombe devono essere costruite a regola d'arte, intonacate internamente con cemento ed ermeticamente chiuse o utilizzando gli appositi cassoni prefabbricati in cemento.

² Bare singole possono essere interrate senza eseguire tombe in cemento o senza la posa di cassoni prefabbricati in cemento.

CAPITOLO XI

Campi per sepolture perenni

Art. 37 Definizione

¹ Nei campi a tempo indeterminato e a ciò destinati, secondo il piano generale del cimitero, possono essere costruite tombe singole o al massimo doppie.

Art. 38 Concessione

¹ I posti sono assegnati secondo la progressione risultante al momento della prima richiesta in seguito a decesso o possono essere riservati prima del decesso.

² La concessione soggiace alle tasse per inumazione nei campi definite dal tariffario del presente regolamento in funzione dei posti destinati ad accogliere le salme.

Art. 39 Occupazione e chiusura

¹ Nelle tombe possono essere sovrapposte fino ad un massimo di tre salme, di regola membri della stessa famiglia.

² Le tombe devono essere costruite a regola d'arte, intonacate internamente con cemento ed ermeticamente chiuse o utilizzando gli appositi cassoni prefabbricati in cemento.

³ Bare singole possono essere interrate senza eseguire tombe in cemento o senza la posa di cassoni prefabbricati in cemento.

CAPITOLO XII

Loculi cinerari

Art. 40 Definizione

Nei cinerari, secondo il piano generale del cimitero, sono a disposizione i loculi per accogliere le urne cinerarie.

Art. 41 Concessione

Il loculo è assegnato a tempo indeterminato, in ordine progressivo e per fila, al momento del decesso o di un'esumazione. I posti non possono essere riservati prima del decesso.

Art. 42 Occupazione loculi e chiusura

¹ I loculi per urne cinerarie, chiuse ermeticamente, potranno contenere le ceneri di tre salme al massimo. A chiusura dei loculi è posata una lastra fornita dal comune.

² Su di essa è applicato il nome e cognome del defunto, l'anno di nascita e di decesso. L'incisione dovrà attenersi ad uno schema unico che verrà fissato dal Municipio. Non sono permesse altre iscrizioni.

³ E' pure permessa l'applicazione di una fotoceramica del defunto, formato cm. 10 x 8 rettangolare e un vaso portafiori, fornito dal comune.

⁴ Le spese derivanti da quanto sopra sono a carico del richiedente.

CAPITOLO XIII

Loculi per ossa

Art. 43 Definizione

Nell'area a ciò destinati, secondo il piano generale del cimitero, sono a disposizione i loculi per accogliere le ossa dei defunti.

Art. 44 Concessione

Il loculo è assegnato a tempo indeterminato al momento dell'esumazione.

Art. 45 Occupazione loculi e chiusura

¹ A chiusura dei loculi è posata una lastra fornita dal comune.

² Su di essa è applicato il nome e cognome del defunto, l'anno di nascita e di decesso. L'incisione dovrà attenersi ad uno schema unico che verrà fissato dal Municipio. Non sono permesse altre iscrizioni.

³ E' pure permessa l'applicazione di una fotoceramica del defunto, formato cm. 10 x 8 e un vaso portafiori, fornito dal comune.

⁴ Le spese derivanti da quanto sopra sono a carico del richiedente.

CAPITOLO XIV

Sepolcrari

Art. 46 Definizione

Nell'area a ciò destinati, secondo il piano generale del cimitero, sono a disposizione li loculi per accogliere le salme.

Art. 47 Concessione

Il loculo è assegnato a tempo indeterminato al momento del decesso o di un'esumazione.

Art. 48 Occupazione loculi e chiusura

¹ A chiusura dei loculi è posata una lastra fornita dal comune.

² Su di essa è applicato il nome e cognome del defunto, l'anno di nascita e di decesso. L'incisione dovrà attenersi ad uno schema unico che verrà fissato dal Municipio. Non sono permesse altre iscrizioni.

³ E' pure permessa l'applicazione di una fotoceramica del defunto, formato cm. 10 x 8 e un vaso portafiori, fornito dal comune.

⁴ Le spese derivanti da quanto sopra sono a carico del richiedente.

Art. 49 Bara

E' obbligatorio l'uso della bara di zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro. La bara deve essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

CAPITOLO XV

Cappelle private e tombe di famiglia

Art. 50 Concessione

¹ La costruzione di cappelle e di tombe di famiglia non è più autorizzata.

² Per tombe di famiglia s'intende un vano con celle con apposito spazio d'entrata per la posa delle casse o delle urne.

Cappelle private e tombe di famiglia esistenti

Art. 51 Definizione

Per le cappelle private e le tombe di famiglia esistenti a suo tempo concesse sulla base dei regolamenti precedenti, sono applicabili le seguenti disposizioni.

Art. 52 Tumulazioni

¹ Hanno diritto alla tumulazione nella cappella e le tombe di famiglia il concessionario e la sua famiglia, salvo disposizioni particolari degli stessi.

² Qualsiasi tumulazione deve essere comunicata preventivamente all'autorità comunale.

Art. 53 Bara

E' obbligatorio l'uso della bara di zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro. La bara deve essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

Art. 54 Esumazioni

Quando in una cappella risultano occupate tutte le celle, è facoltà del concessionario o della sua famiglia far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre 20 anni, in un'urna speciale, previa autorizzazione e con le cautele previste per le esumazioni dalla Legge sanitaria cantonale.

CAPITOLO XVI

Diritti ed obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate

Art. 55 Limitazioni dei diritti dei concessionari

¹ Ogni tipo di concessione conferisce al concessionario unicamente un diritto di superficie per il periodo determinato dal presente regolamento, ma non la proprietà del terreno.

² È facoltà del comune di tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o per le modificazioni topografiche dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

³ Verificandosi questo caso, il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed il comune esegue a sue spese la ricostruzione della tomba ed il trasporto del monumento, nonché la traslazione della salma.

⁴ In caso di soppressione del cimitero o di trasferimento in altro luogo, cessano tutti i diritti dei concessionari e tutti gli obblighi del comune nei loro confronti. Al comune rimane l'obbligo di traslare le salme e i resti di salme nel nuovo cimitero, dove i privati dovranno, se così vorranno, rinnovare le concessioni pagando i nuovi diritti.

⁵ Il comune è sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento delle spese sostenute dai concessionari per la costruzione delle cappelle, delle tombe e dei monumenti che saranno soppressi, così come da ogni spesa derivante dal trasporto di monumenti ad altro cimitero, dall'eventuale ricostruzione di tombe e monumenti e da qualsivoglia altro onere.

Art. 56 Autorizzazioni per opere funerarie

¹ Il collocamento di lapidi, monumenti e ricordi di qualsiasi natura, deve essere autorizzato dal Municipio previa presentazione del relativo progetto, anche per le sepolture temporanee.

² I progetti, firmati dal progettista e dal concessionario, devono essere presentati in duplice copia.

³ Queste opere non possono essere lavorate o incise all'interno dei cimiteri ad eccezione dei piccoli interventi di restauro o di rifinitura che per la loro natura non possono essere eseguiti altrove.

Art. 57 Dimensioni dei monumenti

¹ I monumenti, le croci ed altri segni funebri nei posti comuni non devono superare l'altezza di 1,50 ml.

² Il cordolo di contorno o la lastra di copertura non devono superare la lunghezza di ml 1.80, la

larghezza di ml 0.80 e l'altezza di ml 0.15.

Art. 58 Responsabilità per le costruzioni

¹ L'esecuzione delle opere, deve essere affidata a imprese qualificate.

² Si ritengono responsabili in solido il concessionario e l'assuntore dei lavori per eventuali inosservanze del presente regolamento e per danni causati, nel corso dei lavori, alla proprietà comunale e ad opere private.

Art. 59 Opere non conformi

¹ Non è permesso occupare con i cordoni, con le lapidi e con i monumenti, maggior spazio di quello prescritto e concesso.

² Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba non conforme alle norme stabilite, deve essere rimossa immediatamente.

Art. 60 Fondamenta

Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta, secondo le regole dell'arte.

Art. 61 Manutenzione delle opere

¹ Le cappelle, i sepolcri, i monumenti, le lapidi e in genere qualunque ornamento funebre, devono essere mantenuti sempre in buono stato, a cura e a spese del concessionario.

² In caso d'inosservanza, il Municipio intima agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.

³ Se gli stessi non provvedono entro il termine fissato, il comune può intervenire addebitando la spesa al concessionario.

⁴ È fatta riserva di quanto previsto per le tombe che risultano abbandonate.

Art. 62 Piantagioni e fiori

¹ Sulle tombe possono essere coltivati fiori ed arbusti sempreverdi, purché mantenuti in modo tale da non ramificare oltre lo spazio assegnato né superare l'altezza di 0.80 ml.

² Lo spazio tra le fosse deve essere in ogni modo salvaguardato.

³ È vietata in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto e la coltivazione di fiori ed arbusti spinosi.

⁴ Ai privati è vietato collocare intorno alle tombe, sia in terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.

⁵ Ai privati è vietato collocare in terra nei cinerari, sepolcrari e loculi per ossa vasi o piante di qualsiasi genere.

Art. 63 Termine delle concessioni

¹ Al termine della concessione di una tomba individuale o collettiva tutto ciò che è posto sulla tomba stessa resta di proprietà dei parenti del concessionario, i quali devono provvedere, entro 30 giorni, alla rimozione.

² Nel caso d'inosservanza, il Municipio provvede allo spurgo e all'allontanamento del materiale, disponendone come meglio ritiene, addebitando le spese ai parenti.

art. 64 Abbandono di tombe

¹ Per le tombe, i loculi o i sepolcrari che risultano abbandonati, il Municipio pubblica un avviso sul Foglio ufficiale cantonale invitando gli eventuali parenti a far valere i loro diritti entro un anno.

² Trascorso infruttuoso il termine, il comune rientra in possesso della concessione e i resti sono depositi in una cella ossario.

³ I monumenti funebri e gli accessori sono rimossi e distrutti.

Art. 65 Rinuncia di concessione

¹ Nel caso di rinuncia a una particella o a una cella, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato.

² Il posto rimasto libero torna in possesso del comune.

CAPITOLO XVII

Tariffario

Art. 66 Fatturazione

¹ La fatturazione avviene al momento della concessione.

² Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione.

³ Eventuali reclami sulla fatturazione o altro, devono essere notificate al Municipio entro 30 giorni dalla data d'intimazione.

⁴ La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

⁵ Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

Art. 67 Procedura d'incasso

Il comune, dopo i richiami, indirizza all'utente in ritardo con il pagamento, un'ultima diffida intimandogli un ultimo termine di pagamento. Trascorso infruttuoso questo termine è avviata la procedura esecutiva. Sarà riscossa la tassa di diffida e gli interessi di ritardo previsti dalla legge tributaria.

Art. 68 Tasse

L'ammontare delle tasse sono fissate dal Municipio, tramite ordinanza sulla base dei seguenti limiti:

	minimo	massimo
<i>a) Tassa per inumazioni in campi comuni</i>		
Tassa di concessione per domiciliati e attinenti (per posto)	gratuito	fr. 500.—
Tassa di concessione per non domiciliati (per posto)	fr. 500.—	fr. 1'000.—
<i>b) Tasse per inumazioni in campi trentennali</i>		
Tassa di concessione per domiciliati e attinenti (per posto)	fr. 500.—	fr. 2'000.—
Tassa di concessione per non domiciliati (per posto)	fr. 1'000.—	fr. 3'000.—

c) Tasse per inumazioni in campi perenni

Tassa di concessione per domiciliati e attinenti (per mq.)	fr. 1'000.—	fr. 2'000.—
Tassa di concessione per non domiciliati (per mq.)	fr. 1'500.—	fr. 3'000.—

d) Tasse per inumazioni nei loculi per salme, urne cinerarie e ossa

Tassa di concessione per domiciliati e attinenti (per loculo salma)	fr. 1'600.—	fr. 3'000.—
Tassa di concessione per domiciliati e attinenti (per loculo urna)	fr. 1'000.—	fr. 2'000.—
Tassa di concessione per domiciliati e attinenti (per loculo ossa)	fr. 300.—	fr. 1'000.—
Tassa di concessione per non domiciliati (per loculo salma)	fr. 2'100.—	fr. 4'000.—
Tassa di concessione per non domiciliati (per loculo urna)	fr. 1'500.—	fr. 3'000.—
Tassa di concessione per non domiciliati (per loculo ossa)	fr. 800.—	fr. 2'000.—
Tassa per posa urne cinerarie supplementari (per numero)	fr. 750.—	fr. 1'500.—

La spesa per la chiusura del loculo e l'incisione sulla lastra sono a carico degli interessati.

e) Tasse diverse

– tasse per cornici (fotoceramica esclusa) e per vaso portafiori:	gratuito	
– tassa giornaliera per uso camera mortuaria:		
per domiciliati e attinenti:	fr. 50.—	fr. 100.—
per non domiciliati	fr. 100.—	fr. 200.—
– tassa d'inumazione in tombe private di salme di non attinenti e non domiciliati e inumazioni provvisorie	fr. 300.—	fr. 600.—
– tassa di cancelleria per approvazione posa monumenti (ad eccezione di una semplice croce)	fr. 50.—	fr. 300.—

CAPITOLO XVIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 69 Contravvenzioni

Qualsiasi infrazione alle prescrizioni del presente regolamento e alle disposizioni cantonali sui cimiteri è punita con multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.-- da applicarsi dal Municipio, riservate l'azione penale e di risarcimento dei danni.

Art. 70 Applicazione contestazioni

¹ L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento compete al Municipio. Lo stesso è pure competente per decidere sulle contestazioni relative all'interpretazione del regolamento, del tariffario e del piano generale del cimitero.

² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini di legge.

Art. 71 Diritto suppletorio

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni federali e cantonali vigenti in materia.

Art. 72 Abrogazione ed entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia ed entra in vigore con l'approvazione governativa.

Approvato dal Municipio con Ris. mun. No. 319 del 3 settembre 2007

Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 22 ottobre 2007

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione no. 46 RE 9971 del 29 gennaio 2008